

# STATUTO

## *Titolo I*

### DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

#### **Art. 1**

- È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata:
  - **POLISPORTIVA SAN LUIGI – MI -**
- L'Associazione ha sede in Milano , via Cabella .18 , ed ha durata illimitata.
- I colori sociali dell'Associazione sono **GIALLO** e **BLU**

#### **Art. 2**

- L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'attività sportiva come esperienza educativa secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport. L'Associazione fa riferimento all'Oratorio della parrocchia Sant'Apollinare in Milano Via Cabella 18 e aderirà al : CSI.
- L'Associazione sportiva, inoltre, rispetta lo Statuto ed i Regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale e farà riferimento alla convenzione stipulata tra la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi e il CSI, in data 23 aprile 2001.
- L'Associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate.
- L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi della Parrocchia individuati nel progetto educativo dell' Oratorio, nell'ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

#### **Art. 3**

- Le finalità dell'Associazione sono: la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani, l'organizzazione di attività sportiva aperta a tutti, l'impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva.
- L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
- Potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive svolte dal CSI e dagli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione; organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport in favore dei propri soci.
- Potrà altresì utilizzare spazi ed impianti, con la diligenza del buon padre di famiglia, in modo continuativo ma non esclusivo, dell' Oratorio San Luigi in Milano Via Cabella 18, previo apposito accordo con il consulente Ecclesiastico, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito.
- L'Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare dell'Oratorio nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, l'Oratorio stesso

#### **Art. 4**

- L'Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il CSI, con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

## *Titolo II*

### **I SOCI**

#### **Art. 5**

- Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto e l'ordine deontologico e gli obiettivi pastorali ed educativi della Parrocchia individuati nel progetto educativo dell' Oratorio
- I soci si distinguono in:
  - a) Soci Atleti.
  - b) Soci Non Atleti,
  - c) Soci Onorari e/o Generici

- Sono **Soci Atleti** coloro che praticano attività sportiva
  - Sono **Soci Non Atleti** coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione sportiva e per i quali è richiesto il tesseramento al CSI ed agli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione.
  - Sono **Soci Onorari e/o Generici** coloro che, pur non essendo tesserati al CSI ed agli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione versano la quota di iscrizione, la quota associativa annuale, partecipano alla vita dell'Associazione ma non godono dell'elettorato passivo ed hanno diritto di voto nelle sole assemblee ordinarie.
- La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.
  - Tutti i soci, sia essi atleti che non atleti ma che per i quali necessità per lo svolgimento dell'attività un'iscrizione al CSI ed agli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione promotrici dei tornei ai quali la squadra di appartenenza è iscritta, sono tenuti a tesserarsi ai suddetti.

#### **Art. 6**

- La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione.
- La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea.
- La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

#### **Art. 7**

- Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa
- I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.
- I genitori dei soci minorenni possono divenire soci dell'Associazione, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 6. Essi avranno eguali diritti rispetto agli altri soci, ivi compreso il diritto di voto.

#### **Art. 8**

- I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, l'ordine deontologico, gli obiettivi pastorali ed educativi della Parrocchia individuati nel progetto educativo dell'Oratorio di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari del CSI e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione
- Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

#### **Art. 9**

- La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione.
- Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.
- La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio direttivo.
- La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del CSI

#### **Art. 10**

- La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

## L'ASSEMBLEA

### Art. 11

- Gli Organi dell'Associazione sono:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Consiglio direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) il collegio dei Probi Viri;

### Art. 12

- L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge.
- E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno la metà dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

### Art. 13

- La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

### Art. 14

- Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

### Art. 15

- In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
- Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 2.

### Art. 16

- L'assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto; elegge il Consiglio direttivo fissandone il numero dei componenti da un minimo di cinque associati ad un massimo di dieci componenti, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo.
- Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con assemblea straordinaria motivandone la giusta causa ed il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
- Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

## *Titolo IV*

### IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

### Art. 17

- Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di 10 componenti.
- Tutti i componenti durano in carica due anni e possono essere rieletti.
- Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, con solo voto consultivo, il consulente ecclesiastico, nella persona del parroco pro tempore della parrocchia Sant'Apollinare in Milano Via Cabella 18 o del Vicario parrocchiale o direttore dell'oratorio a ciò delegato. Il suo ruolo è quello di dare interpretazione autorevole e aiutare a trovare le applicazioni più congeniali al progetto pastorale della parrocchia e al progetto educativo dell'Oratorio che l'Associazione ha scelto come riferimenti decisivi per lo svolgimento delle proprie attività educative. Nonché tutelare la corretta applicazione di quelle finalità educative descritte nei progetti parrocchiale e oratoriano allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali.

**Art. 18**

- Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
- Spetta inoltre al Consiglio direttivo:
  1. stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il parroco della parrocchia di Sant'Apollinare in Milano Via Cabella 18, o il Vicario parrocchiale o il direttore dell'oratorio a ciò delegato, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali;
  2. fissare la data dell'assemblea annuale;
  3. redigere il rendiconto
  4. predisporre la relazione dell'attività svolta
  5. deliberare sulla scelta dei tecnici
  6. assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività
  7. la determinazione del contributo annuo dovuto dagli associati e delle sue modalità di versamento
  8. L'espulsione dell'associato
  9. modificare, integrare il regolamento interno, con particolare riferimento alla realtà educativa della parrocchia Sant'Apollinare e dell'Oratorio sito in Milano Via Cabella 18, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione definitiva
  10. adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione che non sia per legge o per statuto demandato all'assemblea.

**Art. 19**

- Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto.
- Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo dallo stesso consiglio
- Nell'ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti ed un Tesoriere.

**Art. 20**

- Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.
- Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

**Art. 21**

- Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.
- Le cariche direttive sono a titolo gratuito.
- Gli amministratori non possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive che partecipano con proprie squadre in identiche discipline agonistiche.

**Art. 22**

- Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri effettivi. Esso viene eletto dall'Assemblea e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
- Per far parte del collegio è necessario aver maturato almeno due anni di anzianità di tesseramento.
- I componenti del primo collegio insediato saranno scelti dal Consiglio Direttivo.
- Compito degli arbitri è di esaminare e comporre, amichevolmente, senza formalità di procedura, tutte le controversie tra i soci e l'associazione, che a richiesta di una delle parti vengano loro sottoposte.
- Il collegio, a richiesta delle parti, giudica anche tutte le vertenze di carattere economiche tra i soci in relazione ai fini del presente statuto

*Titolo V***IL PATRIMONIO****Art. 23**

- Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione.

- Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

**Art. 24**

- L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci, e trasmesso alla parrocchia.

**Art. 25**

- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo e per giusta causa, dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 16, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

*Titolo VI*

**NORME FINALI**

**Art. 26**

- L'inosservanza del socio nei confronti del presente statuto, dell'ordine deontologico e/o qualora venisse a meno degli obblighi morali derivanti dal rapporto con la parrocchia Sant'Apollinare in Milano Via Cabella 18, determina *Jpso Jure* la sospensione momentanea, fino a chiarimento della questione dell'inosservanza e/o obbligo, allo svolgimento di tutte le attività previste dell'Associazione, previo preventiva assemblea del Consiglio Direttivo e del consulente ecclesiastico, nella persona del parroco pro tempore della parrocchia Sant'Apollinare in Milano Via Cabella 18., gli stessi determineranno di trattare l'argomento nella sede opportuna e convocando tramite il presidente l'assemblea dei soci, al fine di conseguire la revisione della sospensione con la reintegrazione immediata del socio o di procedere all'espulsione dello stesso.

**Art. 27**

- Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento organico del CSI e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.

Milano li,